

TRIBUNALE FEDERALE F.I.B.S.

ORDINANZA

Il Presidente

ricevuto il ricorso per impugnativa della delibera del Consiglio Federale del 2 Ottobre 2017,
proposto dal consigliere Federale sig. Sanna Giovanni Antonio;

letta la richiesta di sospensione di detta delibera;

sentito il Presidente Federale;

visto l'art. 52 numero 4 del Regolamento di Giustizia;

non ritenendo sussistere allo stato motivi di urgenza tali da legittimare la richiesta sospensione,
stante anche la possibilità di discutere a breve nel merito i motivi dell'impugnativa senza che ciò
pregiudichi gli interessi della Federazione;

quanto sopra premesso

RIGETTA

la richiesta domanda incidentale di sospensione.

Si comunichi alle parti

Roma 11 Dicembre 2017

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi